



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 128 del 22/7/2013

**Oggetto: Vertenza Comune di Buccino C/ Regione Campania – Proposizione appello al Consiglio di Stato: Resistenza in giudizio: Provvedimenti.**

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

|        |                |          | presenti assenti |   |   |
|--------|----------------|----------|------------------|---|---|
| 1      | Nicola         | PARISI   | SINDACO          | X |   |
| 2      | Giuseppe Diego | BASTA    | ASSESSORE        | X |   |
| 3      | Maria          | TRIMARCO | ASSESSORE        | X |   |
| 4      | Francesco      | FARAO    | ASSESSORE        |   | X |
| 5      | Domenico       | SENATORE | ASSESSORE        | X |   |
| Totale |                |          |                  | 4 | 1 |

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la propria deliberazione n. 51 del 18/03/2013 come integrata con la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 15/04/2013, con la quale si conveniva di costituirsi in giudizio contro la Regione Campania avverso il Decreto Dirigenziale n. 12 del 01/03/2013 dell'A.G.C. n. 18 della Regione Campania con il quale il Comune di Buccino veniva escluso da un finanziamento per il completamento di impianto sportivo;

**VISTE** le note degli Avv. Mario D'Urso e Antonio D'Urso incaricati di tutelare gli interessi del Comune di Buccino, con le quali si comunicava che a fronte della ordinanza del TAR Campania - Napoli (Sez. III) n. 836/2013 del 24/05/2013 che disponeva la riammissione, con riserva, del Comune di Buccino al finanziamento di che trattasi; la Regione Campania promuoveva ricorso al Consiglio di Stato;

**VISTA** la successiva nota del 03/07/2013 degli stessi avvocati Antonio D'Urso e Mario D'Urso, con le quali si comunicava la avvenuta presentazione del ricorso al Consiglio di Stato da parte della Regione Campania, avverso l'ordinanza del TAR Campania - Napoli 24/05/2013;

**RITENUTO**, pertanto, di resistere a tale opposizione innanzi al Consiglio di Stato;

**RITENUTO** di dare mandato in tal senso agli avvocati Antonio D'Urso e Mario D'Urso già incaricati di tutelare gli interessi del Comune di Buccino con la citata deliberazione n. 51 del 18/03/2013 integrata con delibera giuntale n. 66 del 15/04/2013;

**RITENUTO** di dare indirizzo in tal senso al competente ufficio contenzioso del Comune al fine dell'adozione degli atti conseguenziali;

**ACQUISITI** il parere favorevole espresso dal responsabile del settore amministrativo e da quello del settore finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
  
- 2) Di resistere in giudizio innanzi al Consiglio di Stato avverso il ricorso presentato dalla Regione Campania contro la ordinanza n. 836/2013 emessa dal TAR di Napoli in data 24/05/2013 e con la quale si riammetteva il Comune di Buccino ai finanziamenti per la sistemazione di impiantistica sportiva, dai quali era stato escluso con Decreto Dirigenziale n. 12 del 01/03/2013 A.G.C. n. 18 della Regione Campania, presentata in data 28/6/2013 (e che si allega alla presente sub lettera "A");
  
- 3) Di confermare l'incarico di tutelare gli interessi del Comune di Buccino agli avvocati Antonio D'Urso e Mario D'Urso, con Studio Legale a Salerno in via Arce n. 122 già legali del Comune in sede di decisione del TAR;
  
- 4) Di dare mandato in tal senso all'Ufficio contenzioso del Comune, al fine della adozione degli atti consequenziali tesi a formalizzare tale incarico;
  
- 5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, espressa ai sensi dell'art. 134/4° comma del d. Lgs. 267/2000.

AVVOCATURA REGIONE CAMPANIA  
Avv. Rosanna Panariello  
Patrocinante in Cassazione

Ecc. CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

PER: la REGIONE CAMPANIA (P.I. 80011990639) in persona del Presidente della Giunta Regionale, quale legale rappresentante rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto ed in esecuzione di Decreto Dirigenziale n. 253 del 17.06.2013 dall'avv. Rosanna Panariello dell'Avvocatura Regionale c.f.:  
06.69761544, PEC: [agc04sett02@pec.regione.campania.it](mailto:agc04sett02@pec.regione.campania.it), e con la medesima elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli 29

-appellante, resistente giudizio i grado-

CONTRO

COMUNE DI BUCCINO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv., ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Monteoliveto n. 86 presso lo studio dell'Avv. R. Leggio

-appellato, ricorrente giudizio I grado-

PER L'ANNULLAMENTO

dell'ordinanza cautelare del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 836/13, notificata il 31 maggio 2013 con cui è stata accolta l'istanza del ricorrente e, per l'effetto, disposto l'ammissione con riserva del Comune di Buccino nella graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui all'avviso pubblico Completamento di impianti sportivi polivalenti Proposta per 35 Meuro sul cap. 2678 Missione 6 Programma 3 – POR FESR Campania 2007-2013

FATTO

Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 15.01.2010 la Regione Campania pubblicava sul BURC Avviso pubblico per l'accesso a contributi comunitari

NAPOLI - Via Marina 19/C tel. 081.7963561 - fax 0817963689  
ROMA - Via Ludovisi 16 - tel. 06.4746571 - 06.4740603 - fax 06.4741316  
e-mail: [avv.amministrativo@regione.campania.it](mailto:avv.amministrativo@regione.campania.it)

Nota qualità di Presidente della Giunta e Legale Rappresentante della Regione Campania nome e cognome quale mio procuratore AVV. ROSANNA PANARIELLO per la difesa nel procedimento di cui al presente atto e coferente allo stesso ogni fatto di legge. Elegggo domicilio presso il suo studio in ROMA

Fax \_\_\_\_\_  
alla Via POLI n. 29

Quanto innanzi in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 1928 del 23-05-09 nel decreto dirigenziale n. 253 del 17-06-13

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*  
E' tale la firma del P.G.R.I.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>UNEP - NAPOLI</b>    |             |
| <b>A/3 - Cron. 1115</b> |             |
| <b>URGENTE</b>          |             |
| <b>SPECIFICA</b>        |             |
| Diritti                 | 0,00        |
| Trasferte               | 5,28        |
| 10% Trasferte           | 0,00        |
| Spesa Postale           | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>           | <b>5,28</b> |
| Data: 28/06/2013        |             |
| L'Ufficiale Giudiziario |             |

per progetti di « *Completamento di impianti sportivi polivalenti* » nell'ambito del POR FESR Campania 2007 2013, Obiettivo Operativo 6.3 Sport Cap 2678 Missione 6 Programma 3, per un importo complessivo di € 30.000.000,00 (all. 1)

L'indicato decreto, adottato al fine di incrementare l'offerta di infrastrutture e servizi sociali, sportivi, culturali e per il tempo libero, prevedeva il finanziamento di opere di completamento di impianti sportivi già esistenti nel territorio regionale.

Ai sensi dell'art.2 del Bando, potevano accedere agli indicati contributi i Comuni e i Consorzi tra Enti Pubblici Territoriali di cui alla Legge 328/2000 con sede nella Regione Campania.

L'art. 7 del Bando disciplinava le condizioni di ammissibilità delle domande prevedendo, in particolare, quanto segue (il sottolineato è nostro):

*“Un'apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi.*

*I progetti, per essere ammessi, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:*

- 1. essere presentati dai soggetti indicati nel presente Avviso di cui all'art. 2;*
- 2. essere consegnati in busta chiusa (una busta per ogni progetto) entro i termini indicati;*
- 3. pervenire con le modalità riportate nel successivo articolo 9;*
- 4. riportare le diciture identificative sul plico di consegna;*
- 5. essere corredati della documentazione richiesta;*
- 6. essere redatti sulla modulistica allegata al presente Avviso.*

Quindi la domanda doveva esser redatta sulla modulistica allegata all'Avviso e corredata, pena l'inammissibilità, da specifica documentazione, puntualmente indicata dal successivo art. 9 il quale precisava quanto segue (il sottolineato è nostro):

*“Le istanze dovranno essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione:*

- 1. delibera o atto ufficiale di nomina del Responsabile del procedimento;*

....  
3. quadro economico del progetto con validità quinquennale;

4. relazione tecnica che dovrà contenere: la descrizione dei contenuti e delle finalità dell'investimento con specifiche indicazioni sulle voci previste per il completamento degli impianti sportivi"

L'art. 8 disciplinava la successiva fase di valutazione del progetto, individuando i vari criteri di valutazione (cfr. *infra*) e prevedendo che "Il punteggio massimo attribuibile ad ogni progetto è pari a 100/100. Il punteggio di idoneità per il finanziamento deve essere almeno pari a 60/100."

Dalla lettura delle riportate disposizioni del bando emerge chiaramente che la procedura si svolgeva in due fasi, la prima volta a valutare l'ammissibilità delle domande, la successiva (eventuale) volta a valutare i singoli progetti una volta ritenuta ammissibile la domanda.

Il Comune di Buccino presentava istanza relativa ad un progetto di completamento e messa in esercizio della palestra della Scuola Elementare sita in Via Pescara.

Con successivo Decreto dirigenziale n. 27.07.2012 pubblicato sul BURC n. 48 del 06.08.2013 veniva approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti beneficiari tra i quali non rientrava l'indicato Comune.

Giova precisare che l'indicato decreto riportava in allegato:

- 1) gli elenchi dei soggetti ammessi;
- 2) gli elenchi dei soggetti ammissibili ma non idonei laddove, ritenuta ammissibile la domanda, in sede di valutazione del progetto lo stesso non aveva raggiunto il punteggio minimo di 60/100 previsto dal bando;
- 3) gli elenchi dei soggetti non ammessi laddove a monte le domande erano state ritenute inammissibili per insussistenza delle condizioni di cui al cit. art. 7 del bando.

Il Comune di Buccino veniva inserito nell'elenco dei soggetti non ammessi per inammissibilità della domanda con la seguente motivazione: "il quadro economico non ha validità quinquennale (art. 9, comma 3) e nella delibera di GC non si specifica la quota di compartecipazione"

Avverso l'indicato decreto il Comune di Buccino proponeva opposizione al fine di ottenere il riesame della sua posizione.

L'Amministrazione regionale, all'esito del riesame, riscontrava che effettivamente nella delibera comunale era indicata la quota di compartecipazione ma rilevava la mancanza, oltre che del quadro economico con validità quinquennale, anche della relazione economico finanziaria.

Entrambi i documenti erano richiesti dal bando a pena di inammissibilità

Per tali motivi con decreto n. 12 del 01.03.2013 veniva confermata la non inclusione del Comune tra i beneficiari per mancanza di due delle condizioni di ammissibilità della domanda previste dall'art. 7 del Bando. In particolare si rilevava che : *"il quadro economico non ha validità quinquennale (art. 9 comma 3) e manca la relazione economica finanziaria"*.

Il progetto del Comune di Buccino, conseguentemente, attesa l'inammissibilità della domanda, non veniva sottoposto a valutazione (seconda fase della procedura) e non riceveva alcun punteggio.

Avverso l'indicato decreto dirigenziale il Comune proponeva ricorso innanzi al TAR Campania Napoli per ottenerne l'annullamento previa adozione idonee misure cautelari.

Il Tribunale adito, Sez. III, con ordinanza n. 836/13, notificata il 31 maggio 2013 accoglieva l'istanza del ricorrente e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva del Comune di Buccino nella graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari del finanziamento in questione.

La citata ordinanza è ingiusta, erronea e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**I - ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DELL'ART. 55, CO. 9, C.P.A. PER OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL "PERICULUM IN MORA".**

L'art. 55 co. 9 c.p.a. è noto, impone al Tribunale adito di motivare in ordine ad entrambi i requisiti che devono supportare l'accoglimento dell'istanza cautelare, prevedendo che l'ordinanza cautelare sia motivata con

riferimento sia al *periculum in mora* che al *fumus boni juris*. La norma citata infatti recita: "l'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso"

Nel caso concreto il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, limitandosi a motivare in ordine al solo *fumus*. Conseguentemente l'ordinanza impugnata, adottata in violazione di legge, risulta ingiusta ed erronea e va annullata.

Giova, infine, sottolineare la prevalenza dell'interesse pubblico a far scorrere la graduatoria al fine di individuare altri soggetti beneficiari.

## **II - ERROR IN JUDICANDO - ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. PRESUPPOSTO FALSO.**

Erroneamente ed ingiustamente il giudice di prime cure ha ritenuto che che controparte avrebbe depositato tutta la documentazione richiesta dal bando.

L'ordinanza impugnata riporta la seguente motivazione: "il Comune di Buccino avrebbe prodotto in allegato alla domanda di ammissione al beneficio economico tutta la documentazione richiesta secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale e allegata al bando di gara";

La motivazione sul punto è ingiusta ed erronea.

Preliminarmente occorre precisare che il bando, da un lato, prevedeva che la domanda fosse redatta utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione, dall'altro, richiedeva, a pena di esclusione, che, oltre al formulario, la domanda fosse corredata di specifica documentazione all'uopo elencata (art. 9 bando)

Ciò posto si rileva che dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado sia dal Comune che dalla difesa regionale emerge chiaramente che il Comune, nell'"*Elenco della documentazione allegata alla domanda*"

a) non ha indicato né inserito il documento, richiesto a pena di esclusione dall'art. 7 e 9 del bando, ossia il "Quadro economico del progetto con validità quinquennale";



b) ha solamente indicato, ma non depositato, come allegato 4, il documento "Relazione economico finanziaria contenente indicazione della copertura finanziaria del progetto di investimento e l'importo complessivo del progetto" ma tale documento non è stato materialmente inserito

E' quindi provato *per tabulas*, che il Comune non aveva presentato tutta la documentazione richiesta dal Bando

### III - ERROR IN JUDICANDO - ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. PRESUPPOSTO FALSO.

Erroneamente il Giudice di prime cure, relativamente al quadro economico, ha ritenuto sufficiente quanto descritto dal Comune nel formulario sotto la voce "Quadro economico".

L'ordinanza impugnata reca la seguente motivazione: *"In particolare, quanto alla validità quinquennale del quadro economico, l'intervento programmato da parte ricorrente si sarebbe svolto in concreto in un arco temporale più breve (un anno), secondo quanto indicato nel quadro economico allegato alla domanda del Comune ricorrente;*

**L'ordinanza sul punto è ingiusta ed erronea.**

Come precisato in FATTO l'art. 9 del bando, relativo alle *Modalità di presentazione delle domande*" espressamente prevedeva quanto segue (il sottolineato è nostro):

*"Le istanze dovranno essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione:*

1. *delibera o atto ufficiale di nomina del Responsabile del procedimento;*

....

3. Quadro economico del progetto con validità quinquennale;

4. relazione tecnica che dovrà contenere: la descrizione dei contenuti e delle finalità dell'investimento con specifiche indicazioni sulle voci previste per il completamento degli impianti sportivi"

Con particolare riferimento al quadro economico, l'inciso "con validità quinquennale" molto ricorrente in bandi del genere, è stato espressamente

richiesto al fine di avere la garanzia che i costi dell'opera non subissero variazione nell'arco di 5 anni decorrenti dalla presentazione della domanda.

Conseguentemente il Comune avrebbe dovuto espressamente dichiarare che il quadro economico non avrebbe subito variazione nell'arco temporale di riferimento. Tale dichiarazione è mancata.

Ben diverso risulta esser il quadro economico di cui al formulario, volto a dare contezza dei costi dell'intervento in termini generali e non contenente l'impegno/dichiarazione di immodificabilità degli stessi nell'arco temporale di 5 anni.

#### **IV - ERROR IN JUDICANDO - ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. PRESUPPOSTO FALSO.**

L'ordinanza impugnata reca la seguente motivazione: *“quanto all'omessa presentazione della relazione economico-finanziaria, il contenuto di questa è riprodotto nel documento denominato “sostenibilità finanziaria” pure presente in allegato alla domanda di finanziamento”*,

L'ordinanza sul punto è ingiusta ed erronea per gli stessi motivi dedotti in ordine al II motivo di censura ossia perchè il bando richiedeva espressamente, oltre alla compilazione del formulario, una serie di documenti da depositare a pena di esclusione, tra i quali la “relazione economico finanziaria” per la quale non può ritenersi equivalente la “sostenibilità finanziaria” di cui al formulario

Si consideri, infine, che la non inclusione del Comune tra i beneficiari si fonda su due motivazioni autonome, ognuna delle quali sufficiente a rendere inammissibile la domanda.

#### **V - ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE ART. 63 C.P.A.**

Erroneamente ed ingiustamente il Tribunale adito non ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione regionale.

L'ordinanza impugnata reca la seguente motivazione: *“RILEVATO, altresì, che la Regione Campania si è costituita con una memoria di stile e, pur avendo indicato tra gli allegati a detta memoria, al n. 3 dell'indice-foliarario, la relazione di Settore, questa non si rinviene nel fascicolo di parte”*

Sul punto si rileva che il Giudice adito, rilevata la mancanza della Relazione del Settore, avrebbe potuto chiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 63 C.P.A., considerato che tale richiesta non avrebbe comunque potuto recare alcun pregiudizio alle esigenze cautelari del ricorrente né ledere la sua sfera giuridica.

**VI - ERROR IN JUDICANDO - CARENTE MOTIVAZIONE - ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. PRESUPPOSTO FALSO.**

Erroneamente ed ingiustamente il giudice di prime cure ha disposto l'ammissione con riserva del Comune nella graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo laddove, al massimo, accertata l'ammissibilità della domanda, avrebbe dovuto limitarsi a disporre che l'Amministrazione procedesse alla seconda fase prevista dal Bando ossia alla valutazione del progetto ed alla attribuzione del relativo punteggio.

Come precisato in FATTO, dalle lettura delle disposizioni del bando, in particolare artt. 7, 8 e 9, emerge chiaramente che la procedura si svolgeva in due fasi, la prima volta a valutare l'ammissibilità delle domande, la successiva (eventuale) volta a valutare i singoli progetti una volta ritenuta ammissibile la domanda.

In particolare, l'art. Art. 8 rubricato "Criteri di valutazione" recita:

*I criteri di valutazione individuati nel presente articolo sono coerenti con quelli stabiliti dalla DGR 879 del 16/05/2008 avente ad oggetto "POR Campania FESR 2007-2013 - Presa d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni" presentati e approvati nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 del 13/03/2008.*

*Il punteggio massimo attribuibile ad ogni progetto è pari a 100/100. Il punteggio di idoneità per il finanziamento deve essere almeno pari a 60/100.*

*Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti, la valutazione dei progetti da ammettere a contributo sarà effettuata tenendo conto della rispondenza agli indicatori di seguito specificati:*

| <i>Criteria</i>   | <i>Punteggio Max</i> |
|---|----------------------|
| <i>Ubicazione dell'impianto in area di degrado urbano*:<br/>- zona in totale assenza di strutture sportive funzionanti e di aggregazione giovanile - punti "15" ;<br/>- quartieri di edilizia popolare - punti "10";<br/>- quartieri ubicati in zona periferica - punti "10"<br/>- zone carenti di infrastrutture - punti " 10"</i> | 45                   |
| <i>Qualità del progetto sotto il profilo dell' abbattimento delle barriere architettoniche.</i>   | 10                   |
| <i>Sostenibilità ambientale (illuminazione con pannelli solari, impiego di materiali ecocompatibili);</i>   | 20                   |
| <i>Partecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore al ????</i>   | 15                   |
| <i>Qualità e quantità dei servizi accessori (climatizzazione, uso di tecnologie che favoriscano il miglior funzionamento dell' impianto sportivo, ecc.).</i>  | 10                   |

Tale seconda fase, di valutazione dei progetti, caratterizzata, tra l'altro, da discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile dal G.A solo in caso di manifesta illogicità e/o irragionevolezza, nel caso in esame è mancata

In altri termini il giudice adito mai avrebbe potuto sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di tale attività discrezionale laddove, al più, in accoglimento della domanda cautelare, avrebbe potuto-dovuto disporre che l'Amministrazione desse luogo alla seconda fase prevista dal bando ossia alla valutazione del progetto presentato dal Comune di Buccino ed all'attribuzione del relativo punteggio.

Disponendo l'ammissione con riserva del Comune nella graduatoria definitiva il Giudice adito, da un lato, ha svolto attività amministrativa non consentita, sostituendosi all'Amministrazione nella fase di valutazione del progetto, dall'altro, ha posto in enorme difficoltà l'Amministrazione regionale.

Quest'ultima, infatti, quand'anche avesse ritenuto di dare esecuzione

all'ordinanza, non avrebbe saputo in quale posizione collocare il Comune nè quale punteggio attribuire al progetto.

Si consideri, infine, che l'ordinanza impugnata è del tutto carente di motivazione sul punto laddove il Giudice adito nulla ha detto in merito al punteggio da attribuire al Comune

P. Q. M.

si conclude affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto

A. in via principale:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- rigettare l'istanza di adozione misure cautelari accolta nel giudizio di primo grado

B. in via subordinata,

nella denegata ipotesi in cui ritenga *prima facie* fondato il ricorso ed ammissibile la domanda presentata dal Comune di Buccino

- modificare la misura cautelare adottata dal Giudice di prime cure, disponendo che l'Amministrazione dia luogo alla seconda fase prevista dal bando ossia proceda alla valutazione del progetto presentato dal Comune di Buccino ed all'attribuzione del relativo punteggio.

Con ogni consequenziale determinazione in ordine alle spese di giudizio.

Trattandosi di appello avverso ordinanza cautelare, non è dovuto il contributo unificato.

avv.  Panariello

**RELATA DI NOTIFICA.**

L'anno 2013, il giorno \_\_\_\_\_

ad istanza della ricorrente Regione Campania e dell'avv. Rosanna Panariello io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

**COMUNE DI BUCCINO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.,ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso con i quali elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Monteoliveto n. 86 presso lo studio dell'Avv. R. Leggio

UNED - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
richiesta posta in atti, lo stesso  
notificato l'atto che precede, ed  
il sottoscritto ha consegnato copia  
di cui due copie e due copie  
 copia e due copie lq. che ne cura la consegna  
stanno in via Monteoliveto  
 dal giudice Ufficiale sig. Ufficiale  
che ne cura la consegna scende la sua presaria  
assente Ufficiale  
 l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata  
recante il numero di protocollo.  
\* 28.06.13 L'Ufficiale Giudiziario Area C.  
Napoli, (M. Rosanna Biscardi)  
con la sua firma

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 21 AGO. 2013 registrata al n. \_\_\_\_\_ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 21 AGO. 2013

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale  
F.to dott. Gerardo Rosania

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

- ( ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- ( ) è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 21 AGO. 2013



Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 21 AGO. 2013



Per copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale  
Dott. Gerardo Rosania